

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LA PANACEA "

esenzione da imposta di bollo e registro ai sensi art. 82 D.lsg. 117/2017 d.lgs 105/2018

ARTICOLO 1
Costituzione denominazione normativa applicabile

E' costituita l'associazione del Terzo settore denominata " La Panacea." Associazione di Promozione Sociale in forma abbreviata " .La Panacea APS" ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore (di seguito CTS.)
L'acronimo "APS" potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto , dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa, primaria o secondaria, applicabile (di seguito Normativa Applicabile). Lo Statuto è informato al principio di favorire la partecipazione degli Associati nel modo più ampio possibile, all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, attraverso l'affiliazione ad una Rete Associativa riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conforme al CTS.

ARTICOLO 2

Sede

Associazione ha sede in Latina in via Marcantonio Cesti, nr. 10. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale, senza necessità di modifiche statutarie, nell'ambito del Comune di Latina (Lt); potrà inoltre istituire sedi secondarie, nel proprio Comune, e/o provincia e su tutto il territorio nazionale. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con Delibera dell'Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto.

ARTICOLO 3

SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati
L'associazione persegue le proprie finalità , traducendole in azioni concrete, che servono a migliorare la società e a far crescere le persone , sia a livello individuale che collettivo attraverso la l'inclusione e la coesione sociale e alla formazione di competenze, alla cultura e all'educazione dei cittadini, per un migliore approccio finalizzato al bene comune e alla cittadinanza attiva. Che favorisca, senza distinzione di razza, religione, di orientamento sessuale, di politiche di genere, persone diversamente abili, e della terza età, e/o individui che si trovino in condizioni di fragilità, attraverso l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenze, anche in ambito lavorativo, e concretizzandosi in percorsi formativi, corsi di alfabetizzazione, progetti che mirano a combattere la dispersione scolastica o a promuovere l'apprendimento permanente.
Promuovere ed organizzare attività culturali, artistiche e/o ricreative, che abbiano un impatto sociale importante, combattendo l'isolamento e favorendo le capacità espressive e creative di qualsiasi cittadino/individuo di qualsiasi razza, rafforzando il tessuto sociale dei cittadini e della comunità.

Le attività culturali e ricreative contribuiscono al benessere psicofisico degli individui, favorendo l'inclusione sociale e l'integrazione e attuando un miglior spirito di partecipazione, mirando a valorizzare le capacità espressive e creative delle persone di ogni età e a rafforzare il tessuto sociale favorendo la coesione comunitaria per una migliore qualità della vita e del tempo libero dei propri soci.

Si prefigge inoltre, di dare sostegno attraverso la promozione di azioni e servizi che possano essere di supporto ai lavoratori con disabilità, persone straniere e servizi a persone in condizione di svantaggio mirando a migliorare la loro condizione lavorativa e sociale.

L'associazione di promozione sociale "La Panacea" attraverso le proprie attività sociali vuole garantire che tutte le persone abbiano le stesse possibilità di accesso e di successo, indipendentemente da genere, etnia, disabilità o altre caratteristiche, e includendo azioni volte a rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra i cittadini, attraverso la collaborazione e/o istituzione delle "Banche dei Tempi", dove le ore dedicate a un'attività di aiuto vengono scambiate per ricevere aiuto da altri, e/o offrendo contatti con i Gruppi di Acquisto solidale che consentono di acquistare beni direttamente dai produttori a condizioni più vantaggiose per tutti i membri.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune, concorre ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione lavorativa.

L'associazione di promozione sociale "La Panacea" per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS del D.lgs 3 luglio 2017.

Educazione /Formazione :Lett. D) Educazione, istruzione e formazione professionale ex l. 53/2003 - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Cultura:Lett. I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ;

Turismo: Lett.K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Lavoro: Lett.P) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o disabili;

Diritti: Lett. W) Promozione e Tutela dei Diritti Umani, civili, sociali e politici, nonché dei

Diritti de Consumatori e degli Utenti, promozione delle Pari Opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

ARTICOLO 4 SCOPO

L'associazione di promozione sociale "La Panacea" quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ambito delle attività di interesse generale :

- promuove ed organizza, attività di formazione, corsi di formazione educativi e ricreativi di varie tipologie rivolti a persone svantaggiate e/o straniere, e/o anziani, e/o disabili, volti all'inclusione sociale e alla possibilità di aprirsi al mondo del lavoro, promuovendo progetti che mirino in maniera fattiva a collegare interattivamente la formazione e il lavoro, tra cittadini e imprese.
- Promuove ed organizza attività culturali e ricreative rivolte a tutti i soci e allo sviluppo delle proprie capacità espressive e portando dei benefici che migliorano la qualità della vita di tutti i cittadini, favorendo la coesione sociale e riducendo le ineguaglianze sociali, affinché tutti possano godere di un più equo status sociale.
- L'associazione di promozione sociale La Panacea, organizza varie attività culturali e



ricreative, quali corsi di varie tipologie sia professionali, che educativi e volti anche alla crescita delle proprie aspirazioni creative.

- Promuove ed organizza eventi e festival, mostre, laboratori artistici e ricreativi e idee, progetti di inclusione sociale.
- Promuove ed organizza attività per il tempo libero dei propri soci, come l'organizzazione di attività di intrattenimento, cinema, teatro, escursioni e viaggi, con particolare attenzione per le persone con disabilità, alla terza età e agli stranieri.
- Promuove e organizza attività e servizi di sostegno e dalla parte del cittadino avvalendosi anche della collaborazione di gruppi di acquisto solidale, di banche del tempo.

L'associazione di promozione sociale "La Panacea", può inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statuari, può esercitare, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, dell'art. 6, comma 1, CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. A tal fine è demandato al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in favore dei propri associati e familiari.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 7

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. La figura del volontario è un elemento essenziale per l'associazione di promozione sociale e tale figura è regolata dagli articoli 17 e 18 del codice del Terzo settore.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 8

LAVORO

L'associazione di promozione sociale "La Panacea" può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto dell'art. 17 comma 5 e dell'art. 36 del CTS. Il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento degli associati e rientrerà nei limiti dell'art.36 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 9 ENTRATE E PROVENTI

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

ARTICOLO 10 PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi,riserve comunque denominate a fondatori,associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare , non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente, stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ARTICOLO 11 BILANCIO DI ESERCIZIO

Entro il 30 dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Se l'associazione ha entrate inferiori a 220.000 euro si può redigere il bilancio di esercizio nella forma di rendiconto per cassa (art.13,c.2).

Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 di giugno di ogni anno. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13, c. 1 del codice del Terzo settore).

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 12 ATTIVITÀ DIVERSE E BILANCIO SOCIALE

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio, con delle relazioni che accompagnano i bilanci, se esse sono svolte, ai sensi del D.M. del 4 luglio del 2019, queste ultime sono obbligatorie solo se l'associazione di promozione sociale preveda entrate superiori ad 1 milione di euro.

Il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

Secondo le linee guida di cui all'art.14 comma 1, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Quest'ultimo, deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 13

SOCI

Possono far parte dell'associazione di promozione sociale "La Panacea" tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e che ne condividano lo Statuto. Sono associati coloro che senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, e che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono essere ammesse associazioni di promozione sociale e/o altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause previste dalla Normativa Applicabile).

ARTICOLO 14

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale si attesti la volontà di adesione, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota associativa annuale.

I soci minorenni, per i principi di democraticità e pari opportunità definiti nello statuto, che si iscrivono all'associazione sono rappresentati da chi esercita la potestà genitoriale, con diritto di voto anche nelle Assemblee, con nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, si ribadisce quindi che tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale.

L'Associazione valuta la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, atti a voler tutelare l'interesse degli associati ad essere parte del rapporto associativo ove siano portatori di interessi omogenei coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale, dall'associazione di promozione sociale "La Panacea".

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, cui la stessa deve essere indirizzata. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in

ordine alla domanda di ammissione entro trenta giorni dalla presentazione, e sarà comunicata al socio, il quale sarà iscritto nel libro soci .

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, come previsto dall'art. 23 del CTS. La domanda e la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea degli Associati; quest'ultima delibererà in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione .

In caso di accoglimento, la Deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di aderente da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di aderente, avente diritto si accompagni il rilascio di una tessera quest'ultima deve essere prontamente consegnata alla nuova persona iscritta.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 15

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni Associato, purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli Organi Amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.

- di partecipare alle Assemblee degli Associati e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Ogni Associato è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e altri organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale il cui importo è deliberato dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione, con richiesta motivata , che consentirà l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.

L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'aderente richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla gestione dei dati sensibili.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di età, in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché l'eleggibilità negli organi associativi con pari diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Ai sensi dell'art. 24 del codice del Terzo settore, le persone iscritte minorenni formulano la domanda di ammissione a socio, ed esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro adulti rappresentanti legali familiari e/o chi esercita la potestà genitoriale..

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione. Ogni Associato può

recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; tale recesso avrà decorrenza immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli Aderenti decadono automaticamente dalla qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione la persona può essere esclusa con deliberazione motivata del CD, comunicata alla medesima, che può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea sociale, che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di aderente la persona è senza indugio cancellata dall'archivio delle persone iscritte ordinariamente come aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi quali il reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Organi dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira l'Associazione e comunque per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- gravi condanne penali;

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. La quota associativa è a fondo perduto, è personale, non è rimborsabile, non è trasferibile a terzi né restituibile in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio delle singole persone aderenti aventi diritto.

L'Associazione è tenuta ad assicurare le persone che prestano volontariato sociale di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività sociale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Possono essere previste per i Componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione, polizze tutela legale e/o responsabilità civile, a copertura di eventuali denunce e/o danni a terzi.

ARTICOLO 17

LIBRI SOCIALI E LIBRO DEI VOLONTARI

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile l'Associazione istituisce i seguenti libri associativi:

libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, libro dei verbali del

Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Organo di Controllo, ove istituito, Registro dei Volontari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo; quest'ultimo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie di essi.

ARTICOLO 18 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- L'Organo di Controllo (ove nominato o previsto dalla legge)
- Il Revisore Legale (ove nominato o previsto dalla legge);

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 18 **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto del principio di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale; si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il CD lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo di aderenti in regola con il versamento delle quote associative.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Decide sui ricorsi contro provvedimento di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera lo scioglimento, la nomina del liquidatore, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. ;
- approva il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

- delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

L'Assemblea è straordinaria :

- quando delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, come stabilito in art. 25 del CTS
- quando delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, in ossequio ad art.21 CC e nota 20/2018 MLPS
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi Associati o da almeno tre Consiglieri. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, o tramite gruppo whatsapp e spedizione con qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, messaggi, social network, sms, ect) ovvero fax, ovvero raccomandata, ovvero posta elettronica certificata, spedita a tutti gli Associati ai recapiti indicati all'atto della iscrizione e/o variati con successiva comunicazione scritta. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicata almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

La convocazione deve essere recapitata anche ai membri del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione è coadiuvato dal Segretario, che dovrà redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno aventi diritto di voto, degli Associati personalmente o per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in all'Assemblea validamente costituita.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota sociale annua, per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18 ° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500 , ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per la nomina del Presidente occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione;

per l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di trasformazione, fusione, estinzione, scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione del voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, aventi diritto e il voto della maggioranza dei Presenti

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che :

Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ARTICOLO 20

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti fino ad un massimo di 5 mandati;

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto, a scelta dell'Assemblea, da sette Membri compresi il Presidente, il Vice Presidente il Tesoriere e i Consiglieri che per eticità e trasparenza devono avere requisiti di onorabilità e professionalità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi Membri.

E' convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviato 10 giorni prima di quello fissato per l'Adunanza.

L'Adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano in carica. In apertura di riunione viene nominato tra i Presenti un Segretario, il quale redige il verbale, i quali devono essere presenti fisicamente alla Riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale dell'associazione, o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

il Presidente è componente di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2 del CTS, almeno la maggioranza dei membri del CD deve essere costituita da aderenti dell'Associazione. Ai componenti del CD si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei Presenti. In caso di parità prevale il voto di chi Presiede, cioè, del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può

delegare anche a qualcuno dei suoi Membri), nell'ambito dei principi degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. In particolare è compito del Consiglio Direttivo :

- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte ;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire i criteri dei rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Fissare le quote associative per l'anno in corso;
- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative ad attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali sociali.
- le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento di collaboratori e professionisti di cui si avvalga l'Associazione (art. 36 CTS);
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; ---
- la facoltà di nominare tra le persone aderenti, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal CD stesso;
- istituire sedi operative, nominandone le persone responsabili con potere di revoca.
- Proporre all'Assemblea il conferimento di cariche ed onorificenze a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Sodalizio e della Società.
- le decisioni in materia di ammissione delle persone aspiranti aderenti;
- ogni altra funzione che statuto o norme non attribuiscono ad altri organi.
- Compire tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere, e se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice del Terzo Settore vengono rispettati fra tutti i Membri i principi di democraticità, eguaglianza e trasparenza.

La democraticità e uguaglianza/pari opportunità fra i soci dell'associazione di promozione sociale Panacea, di cui agli artt. 25 e 26 del codice del Terzo settore. La sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi.

ARTICOLO 21

DECADENZA DI CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai Consiglieri vacanti senza giustificazione per almeno tre riunioni consecutive, subentreranno in ordine le prime persone non elette;
- in caso di dimissione di qualsiasi componente del CD, il Consiglio stesso fa luogo alla surroga facendo subentrare la prima persona non eletta. La persona eletta in surroga dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno dovrà essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato;
- chi venga eletta in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato;
- Per mancata approvazione dei bilanci consuntivi di esercizio da parte dell'Assemblea;
- In queste ipotesi la Presidenza del CD o, in caso di suo impedimento o vacanza, il/la Vicepresidente oppure, in subordine, il/la Consigliere/a, più anziano/a, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curandone nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del CD, la Presidenza decade:

- per dimissioni;
- per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, la Vicepresidenza o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) stabilire la quota associativa;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione degli Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo

Comune;

- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 16

Convocazione e quorum del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata mediante qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, messaggi social, network, sms, ect) ovvero fax, ovvero raccomandata, ovvero posta elettronica

certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito un giorno prima dell'adunanza o "ad horas". Per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo. In tal caso la trattazione degli argomenti deve avvenire per accettazione unanime dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le delibere constano da verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, nonché alle condizioni cui all'art. 14 punto 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS

ARTICOLO 22

IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e della Normativa Applicabile, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 23

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente ha competenza sulle materie e le funzioni conferite con delibera del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 24 IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle esplicazioni delle attività ai fini del normale e regolare funzionamento dell'Associazione e può sostituirlo in caso di impedimento del Vice Presidente, ovvero su specifica delega. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione ad eccezione di quelle dell'Organo di Controllo. Cura la tenuta del libro degli Associati, libro verbali delle Assemblee degli Associati, del Consiglio Direttivo e del Registro dei Volontari. Il Segretario è eletto dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25 TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione economico e finanziaria dell'Associazione. Predisporre la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 ORGANO DI COTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea solo quando la legge lo imponga o ove lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo è composto da tre Membri, scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice Civile. Può anche essere monocratico ove la legge lo consenta. Ai componenti si applica l'art. 2397 del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Ai Componenti dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata i fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Controllori. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 27 ORGANO DI REVISORE DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei Revisori, questi possono altresì, svolgere la funzione dei Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 28

BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Il Consiglio di Direttivo redigerà inoltre, quando è obbligatorio secondo la Normativa Applicabile, un bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 14, comma 1, CTS. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 29

SCIoglimento, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il Patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà a nominare uno o più Liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti.

In caso di estinzione o scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudica secondo equità. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di un accordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Latina

ARTICOLO 31

NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del CTS e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I C.C. e relative disposizioni di attuazione.

I sottoscrittenti, letto il presente atto, dichiarano che gli accordi contenuti e convenuti sono conformi alle loro volontà e all'unanimità li approvano.

Letto, approvato e sottoscritto, il presente atto consta di 16 pagine

Latina, 28/10/2025.

In Fede,

Sig- Antonio Ciaravino Presidente

Sig. ra Chiara Di Meo Vicepresidente

Sig. Duilio Scilocchi Segretario

Sig. Paolo Casalini Consigliere

Sig. Daniele Ciaravino Consigliere

Sig. Simona Cremonese Consigliere

Sig. Rita Trasolini Consigliere

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Allegato all'atto registrato il 07-11-2025
al N 2392 Serie 3



Francesco Micillo